



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

OMCEO CALTANISSETTA  
[omceocl@legalmail.it](mailto:omceocl@legalmail.it)

**Oggetto: riscontro a richiesta di parere su obbligo di iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) – OMCEO CALTANISSETTA.**

In merito alla nota del 12.2.25 inerente alla fattispecie indicata in oggetto, si rileva quanto segue.

**In premessa si individua il quadro normativo di riferimento nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023 n. 59, "Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»".**

Il suddetto decreto ministeriale disciplina i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Il RENTRI rappresenta lo strumento su cui il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi prodotti sul territorio nazionale e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione degli stessi.

Il RENTRI ha sostituito il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti), il quale fu introdotto dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato il 13 gennaio 2010, entrato in vigore il giorno successivo e definitivamente soppresso dall'art. 6 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

**In particolare, l'art 4, comma 3, del DM n. 59 del 4 Aprile 2023, prevede che: "Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 il quale dispone che "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta**

**e trasporto di rifiuti**, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, **nonché le imprese** e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), **ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico**, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta (o trattata), la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per (il) riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193...".

**Il comma 6 dell'art 190 del D.Lgs. n. 152/2006** dispone altresì che **"i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità,...a)** con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;..".

Inoltre, ai sensi **dell'art. 12 del DM 4 aprile 2023 n. 59**, "I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo".

**Da quanto sopra esposto quindi si evince che gli studi odontoiatrici, non organizzati in forma di impresa, non siano obbligati ad iscriversi al RENTRI poiché non rientranti nelle tipologie di attività indicate all'art 190 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, ma permane la prescrizione di conservazione del formulario di identificazione del rifiuto, in formato cartaceo ad oggi o elettronico in avanti, per almeno tre anni.**

**Inoltre, ferme restando le eventuali diverse disposizioni fissate dai regolamenti autorizzativi di ogni Regione, si ritiene che le STP monoprofessionali odontoiatriche, essendo assimilabili agli studi professionali, sono annoverabili tra i soggetti non tenuti a tale iscrizione; le STP pluriprofessionali, invece, qualora siano caratterizzate da un'organizzazione interna articolata e complessa che le renda equiparabili ad un poliambulatorio, dovrebbero essere classificate come attività di impresa e sarebbero, di conseguenza, soggette all'iscrizione al RENTRI.**

**Dal 13 febbraio 2025, prima scadenza prevista dal D.M.**

**59/2023, i soggetti interessati dovranno utilizzare i nuovi modelli cartacei dei formulari di identificazione dei rifiuti che dovranno essere vidimati digitalmente e compilati o con i sistemi gestionali degli utenti o con i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.**

**Dal 13 febbraio 2026, si passerà all'uso dei formulari informatizzati da tenere nel RENTRI.**

**Da un punto di vista sanzionatorio, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI comporta per i soggetti obbligati l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. Tali sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalle procedure operative.**

**Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.**

Cordiali saluti

Andrea Senna

MF/CDL

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005*